

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale:
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 37660008
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. 19832 Nig

Roma, 3 marzo 2010

Al Ministro Guardasigilli
On.le Angelino ALFANO
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Franco IONTA
ROMA

e. p.c. Al Vice Capo Vicario del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Emilio di SOMMA
ROMA

Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Massimo DE PASCALIS
ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e
per le Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
ROMA

**OGGETTO: Articolo 8 del D. Lgs. 449/1992 e articolo 87 del
D.P.R. 3\1957. Riabilitazione.-**

L'articolo 8 del D. Lgs. 449\1992 prevede formalmente il "Rinvio" a norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In ordine a quanto sopra, relativamente "all'istituto della "riabilitazione" previsto nel richiamato articolo 8, occorre evidenziare che l'articolo 87 del citato D.P.R. 3\1957, testualmente, recita "Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono, altresì, essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina".





Segreteria Generale

Ne consegue che il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, prevede l'istituto della riabilitazione a favore del dipendente, trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitto qualsiasi tipo di sanzione disciplinare, per poter rendere nulli i suoi effetti giuridici ex tunc, ovvero dall'ottenimento della riabilitazione in poi.

Certamente la riabilitazione è una norma compatibile ed applicabile alla disciplina del Corpo di polizia penitenziaria, considerato che tale istituto non si pone in contrasto con le norme dell'ordinamento giudiziario né con lo "status" riconosciuto al personale, implicando solo la necessità di acquisire il parere del competente organo, su istanza dell'interessato.

A suffragare la indicata tesi soccorre la sentenza della Corte Costituzionale 22.6.1992 (04.06.1992), n. 289, la quale dichiara la sussistenza di principi comuni valevoli sia per i pubblici dipendenti che per i magistrati, nella parte in cui consente l'applicazione agli stessi della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

Evidentemente, la riabilitazione è un beneficio poco conosciuto e poco praticato, nonostante il vantaggio per il dipendente non solo di ottenere la cessazione degli effetti, dopo soli due anni anche se non retroattivi, ma anche per la possibilità di poter richiedere la non menzione sul foglio matricolare e di non vedersi preclusa l'opportunità di partecipare a concorsi per accedere a qualifiche superiori.

Può allora dirsi che:

- è condizione necessaria che il dipendente abbia riportato, negli ultimi due anni, la qualifica di "ottimo" nei rapporti informativi formulati dall'amministrazione nei suoi confronti; possono, altresì, essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa;
- il dipendente, al quale la p.a. abbia irrogato la sanzione disciplinare della destituzione ricorrendo l'ipotesi ex art. 87 non può far valere innanzi al giudice amministrativo la propria condizione personale e sanitaria a parziale giustificazione dell'accaduto, poiché avrebbe dovuto farla valere al giudice penale, posto che la decisione dello stesso elimina ogni considerazione dell'atteggiamento psicologico del ricorrente. Appare, infatti, del tutto estranea alla valutazione del giudice amministrativo la scelta di merito dell'amministrazione anche per ciò che attiene ai profili di danno economico patiti dal destituito, così recita la sentenza del T.A.R. Campania di Napoli Sezione V° del 3.9.1998, n. 2810;
- il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, per analogia con le procedure del riesame e della riapertura del procedimento in esame, e che è competente il Capo del D.A.P. che, ascoltato il Consiglio Centrale di disciplina e la Direzione Generale del Personale e della Formazione, può decretare la riabilitazione.



Segreteria Generale

Vorrà, quindi, il D.A.P. opportunamente diramare direttive specifiche, tenuto conto che, allo stato, non sembra che siano state mai prodotte richieste di "riabilitazione" da appartenenti al Corpo.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Donato Capece)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Donato Capece", written over the typed name.